

Approvato dall'Assemblea Costituente il 01/03/2021

STATUTO

DELL'ASSOCIAZIONE CULTURALE

Movimento Politico « LA FRATELLANZA »

COSTITUZIONE DURATA E SEDE

Articolo 1) E' costituita, ai sensi del Titolo I Cap. III, articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile, l'Associazione non riconosciuta denominata **Movimento Politico « LA FRATELLANZA »**, senza fine di lucro, con sede in Cava de' Tirreni (SA); essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. A mezzo di specifica delibera del Consiglio Direttivo possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale ed operativa principale.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

SIMBOLO

Articolo 2) Il simbolo de LA FRATELLANZA è costituito da: *«cerchio contornato da margine di colore blu scuro, diviso al proprio interno, nella parte superiore, un semicerchio di colore bianco nel quale sono presenti le rappresentazioni grafiche in forma stilizzata di due mani intente a stringersi, una mano è di colore ocre mentre l'altra di colore marrone. Sempre nel semicerchio superiore di colore bianco sotto la raffigurazione delle due mani è presente la scritta di colore blu scuro su sfondo bianco in stampatello minuscolo " La Fratellanza ". Nella parte inferiore di detto cerchio è presente un semicerchio di colore blu scuro, al centro del semicerchio in colore bianco e in stampatello vi è la scritta "Luigi Petrone"».*

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per la partecipazione alle elezioni amministrative, regionali, nazionali ed europee. Il Consiglio Direttivo può autorizzarne

la modifica o integrazione, anche con altri contrassegni eventualmente non appartenenti a LA FRATELLANZA. Il Consiglio Direttivo potrà, per tutti i tipi di elezione, apportare al simbolo ed al contrassegno, le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. In particolare potrà deliberare di presentare contrassegni elettorali sia con la denominazione «LA FRATELLANZA», sia con l'aggiunta di possibili varianti. Tutti i simboli usati nel tempo dall'Associazione, anche se non più utilizzati, o modificati, o sostituiti, fanno parte del patrimonio de LA FRATELLANZA.

PRINCIPI ISPIRATORI, FINALITÀ, SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 3) LA FRATELLANZA nasce, come associazione politica culturale, per volontà di Luigi Petrone con l'ausilio di numerose persone di diversa matrice sociale ed esperienza politica, che vogliono mettersi alla prova, confrontarsi, misurarsi in maniera diretta in politica condividendo i seguenti principi fondamentali:

- considerare l'essere umano, in tutte le fasi della sua crescita (dalla prima infanzia all'età adulta), al centro dell'azione politica per ottenere un paese a misura di cittadino.

Una particolare attenzione è rivolta alle persone in stato di bisogno e di fragilità;

- creare le giuste premesse e le condizioni perché ogni cittadino possa e si senta chiamato a partecipare alla vita della sua comunità, alle decisioni sul suo futuro. -

operare per un rilancio civile, sociale, culturale, morale e politico della società;

- lottare per l'estensione delle libertà, per il diritto al lavoro, per la rinascita del Mezzogiorno, per la difesa dalla Costituzione, per il progresso dei cittadini affermando gli ideali della pace e della fratellanza;

- contribuire allo sviluppo culturale, sportivo e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani;

- Organizzare eventi, laboratori, fiere e mercati, conferenze, workshop, corsi di forma -

zione, degustazioni, concorsi, incontri con la stampa, convegni, congressi, viaggi, corsi,

centri di studio e addestramento nel campo educativo, ricreativo, turistico e del tempo

libero rivolti alla realizzazione dello scopo sociale;

- pubblicare e diffondere riviste, connesse alle attività sopra indicate;

- tutelare il territorio, con azioni concrete volte al rispetto dell'ambiente e alla

sensibilizzazione della cittadinanza verso questi temi.

L'Associazione potrà, inoltre, compiere ogni operazione di carattere mobiliare,

immobiliare e finanziario che fosse ritenuta utile, necessaria e pertinente.

SOCI

Articolo 4) Il numero dei Soci è illimitato.

L'adesione all'Associazione è libera. Possono aderire a LA FRATELLANZA, conseguendo

la qualifica di Socio, tutti le persone, non iscritte ad altri partiti, che ne condividono le

finalità e si impegnano a rispettarne lo Statuto ed il Codice di Comportamento. Essa

viene manifestata da donne e uomini, di qualunque cittadinanza e credo religioso.

Pertanto possono essere soci tutti i cittadini italiani, la cui domanda di associazione,

presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio.

Il Socio ha il diritto-dovere di partecipare all'attività dell'Associazione manifestando

liberamente la propria opinione e la propria critica sugli argomenti in discussione ad

ogni livello. Ha altresì il diritto di voto, nelle sedi e secondo le modalità previste dallo

Statuto, per determinare la linea politica, le scelte organizzative e per le elezioni degli

organi statutari.

-comma 1) Condizioni speciali per l'ammissione a socio. La domanda di iscrizione di

persone che abbiano avuto cariche direttive in altri partiti oppure organizzazioni

politiche e che hanno comunque svolto vita politica, oltre alla normale procedura di

ammissione, deve essere sottoposta al parere vincolante del Collegio dei Probiviri e del

Collegio di Garanzia riuniti in seduta congiunta.

Articolo 5) I Soci de LA FRATELLANZA si distinguono in: a) Ordinari; b) Juniores (di minore età); c) Onorari.

L'Assemblea Generale dei Soci stabilisce, con propria deliberazione, che sarà valida sino a quando non sarà sostituita da altra deliberazione successiva, la misura delle quote annuali dovute all'Associazione da parte dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota associativa.

Per essere associato occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori, indirizzata al Presidente. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto Sociale e la disciplina relativa, nonché ad osservare i Regolamenti e le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio o dall'Assemblea. Su ciascuna domanda si pronuncia il Consiglio Direttivo.

Avverso il diniego di adesione è ammesso reclamo entro 30 giorni dalla sua comunicazione, tramite istanza presentata al Presidente dell'Associazione, che ha cura di portare la questione all'attenzione della prima Assemblea Ordinaria utile.

Le domande di ammissione a socio, presentate per l'anno nel corso del quale si svolge l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, possono essere istruite e valutate solamente dal Consiglio Direttivo neo eletto. Il Socio è tenuto annualmente al pagamento di una quota sociale, determinata nel suo importo dall'Assemblea. La quota sociale non è rivalutabile. La prima quota sociale versata al momento della richiesta dell'associazione vale per l'anno solare in corso.

Ogni aderente all'Associazione è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° dicembre ed il 31 marzo dell'anno successivo, salvo diversa disposizione della Segreteria. Il Socio nell'anno potrà

presentare un formale atto di dimissioni dall'Associazione a mezzo lettera raccomandata.

La qualità di Socio non è trasmissibile e si perde: a) per dimissioni presentate nei modi previsti; b) per morosità, che potrà essere dichiarata dal Consiglio Direttivo successivamente al 1° marzo di ogni anno; c) per espulsione, deliberata dall'Organismo Disciplinare a seguito di procedimento ai sensi dell'art. 6.

Chi per qualsiasi ragione cessa dalla qualità di Socio, perde ogni diritto relativo ma non è esonerato dagli impegni assunti.

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai Soci Ordinari e Juniores regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota sociale per l'anno in corso e ai Soci Onorari.

L'esercizio del diritto di voto è riservato ai soci maggiorenni.

Al socio maggiorenne è altresì riconosciuto il diritto di ricoprire cariche sociali all'interno dell'associazione purché non abbia riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi. Lo status di Associato non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte (come previsto dal comma 8 lettera f- art.148 del TUIR).

DOVERI DEI SOCI - NORME DI GARANZIA E SANZIONI

Articolo 6) Il comportamento dei Soci deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede. In particolare gli associati si impegnano al rispetto dei principi deontologici della rispettiva professione e/o a quelli eventualmente stabiliti dal Codice di comportamento. Le deliberazioni adottate obbligano e impegnano tutti gli iscritti a LA FRATELLANZA, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto, fatta salva la possibilità in assemblee o incontri interni di poter continuare a sostenere la propria posizione su scelte diverse. Resta salva la facoltà di recesso di cui al presente articolo.

La qualifica di Socio si perde, oltre che per recesso, per espulsione, per perdita dei requisiti, o per decesso. Il Socio che, in violazione degli obblighi assunti con l'accettazione dello Statuto, venga meno ai principi ispiratori de LA FRATELLANZA, può essere sottoposto a procedimento disciplinare.

Le sanzioni applicabili, a seconda della gravità del caso sono nell'ordine:

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione dall'esercizio dei diritti riconosciuti all'iscritto;
- c) rimozione dagli incarichi interni all'Associazione ed invito a dimettersi dalle cariche ricoperte su designazione de LA FRATELLANZA;
- d) espulsione.

Le cause di espulsione possono essere unicamente le seguenti:

- propaganda e/o candidatura in liste in competizione con quella de LA FRATELLANZA o quella sostenuta da LA FRATELLANZA;
- condanna con sentenza definitiva per gravi reati contro la persona, per reati contro l'ambiente e la pubblica amministrazione, per reati di associazione di stampo mafioso, concussione e corruzione e per reati aggravati da finalità di discriminazione;
- indegnità o ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignità di altri soci o di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività de LA FRATELLANZA o ne compromettano la sua immagine politica.
- grave e reiterata inosservanza dei principi ispiratori per cui il Socio abbia già subito una delle sanzioni disciplinari sopra indicate.

Per indegnità, si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere Socio de LA FRATELLANZA e per offrirne un'immagine consona ai suoi principi.

Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attività de LA FRATELLANZA si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti anche

omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica dello stesso, ovvero cerchi di comprometterne l'unità o il patrimonio ideale. I Soci eletti alle cariche rappresentative pubbliche che aderiscano a gruppi diversi da quelli indicati da LA FRATELLANZA, sono dichiarati decaduti con deliberazione adottata dal Collegio dei Garanti, non appena acquisita ufficialmente l'informazione.

Articolo 7) Il richiamo scritto è di competenza del Consiglio Direttivo mentre, la sospensione, la rimozione e l'espulsione sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Nel caso in cui un Socio espulso rivesta una carica sociale, decade immediatamente da tale carica. Avverso il provvedimento sanzionatorio potrà essere proposto entro 10 (dieci) giorni ricorso al Presidente del Collegio di Garanzia. Il ricorso del sanzionato sarà esaminato dai componenti del Collegio di Garanzia.

GLI ORGANI SOCIALI

Articolo 8) Sono organi della Società:

a) l'Assemblea generale dei Soci; b) il Presidente; c) il Consiglio Direttivo; d) il Collegio Sindacale; g) il Collegio dei Probiviri; h) il Collegio di Garanzia; e) il Comitato dei Saggi.

Non può essere nominato componente degli organi dell'Associazione, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Tutte le cariche sociali, elettive e di nomina da parte del Consiglio Direttivo, sono gratuite.

ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Articolo 9) l'Assemblea generale dei Soci è composta dai Soci in regola con il versamento della quota sociale per l'anno in corso. l'Assemblea può essere convocata in via Ordinaria oppure convocata in via Straordinaria ed assume la denominazione la de -

nominazione di Assemblea Congressuale.

- **comma 1)** La convocazione è annunciata dal Presidente con la pubblicazione dell'invito sul sito Ufficiale WEB almeno 40 giorni prima di quello fissato per la convocazione. Nell'invito deve essere indicato la data, la località e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno da trattare. L'Assemblea è valida in prima convocazione allorché risulta presente, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci. Trascorsa un'ora da quella indicata nell'invito, l'Assemblea è valida in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci presenti.

- **comma 2)** In piena attuazione dei principi di uguaglianza e democraticità associativa, ogni socio ha diritto ad un voto. Il socio può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta e firmata. Ogni socio può essere portatore di non più di due deleghe. Non è ammesso il voto per posta.

- **comma 3)** Le deleghe debbono essere depositate il giorno prima che l'Assemblea abbia inizio, entro le ore 20.00. La Segreteria ritirerà le deleghe e consegnerà per ciascun delegato una ricevuta con l'indicazione del nome del socio delegato ed il numero di voti dei quali è portatore. Non sono ammesse correzioni o cancellazioni sulle deleghe né è consentito che un socio delegato possa trasferire le proprie deleghe ad un altro.

- **comma 4)** Il giorno dell'Assemblea ciascun Socio potrà esercitare il diritto di voto, per sé e per altri, eventuali deleganti, dopo essere stato identificato da parte della "SEGRETARIA" alla quale consegnerà l'eventuale ricevuta relativa alle deleghe depositate a suo nome, ricevendo il contrassegno da consegnare in cambio della scheda.

- **comma 5)** l'Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente oppure, qualora il Presidente lo richieda, da un Socio chiamato dai presenti a presiederla. Essa dovrà, prima che abbia inizio la discussione dell'Ordine del Giorno, eleggere fra i presenti tre Scrutatori, cui spetta verificare la validità dei voti e

dei voti esprimibili per delega dai Soci ed eseguire, qualora abbiano a svolgersi votazioni con schede segrete, il conto dei risultati. L'Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza di voti; in caso di parità la decisione è nulla per cui si procederà ad altra immediata votazione, la quale potrà essere anche ripetuta sino al conseguimento di un risultato di maggioranza.

- **comma 6)** l'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via Ordinaria almeno una volta all'anno in Cava de' Tirreni (SA) o in altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo entro la fine del mese di giugno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario dell'anno precedente. L'Assemblea Ordinaria ha inoltre il compito di deliberare: a) sui rendiconti finanziari; b) sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie dei Soci prevista nell'art. 5; c) sostituzione di uno o più Consiglieri decaduti per qualsiasi motivo; d) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

- **comma 7)** l'Assemblea Generale dei Soci si riunisce in via Straordinaria, assumendo la denominazione di Congresso, e viene convocata sempre in Cava de' Tirreni (SA) o in altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo, in qualsiasi altra data, allorché lo ritenga necessario il Consiglio oppure quando ne sia fatta domanda scritta al Presidente da parte del Collegio Sindacale o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto.

Spetta, all'Assemblea Congressuale eleggere, il Presidente, i Consiglieri, il Collegio Probiviri e due supplenti, il Collegio di Garanzia e due supplenti, i Sindaci effettivi e supplenti. L'Assemblea Congressuale ha, altresì, il compito di deliberare: a) sul programma politico generale de LA FRATELLANZA; b) sulle modifiche dello Statuto; c) su ogni altro argomento iscritto all'ordine del giorno.

IL PRESIDENTE

Articolo 10) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni del Con-

siglio e dell'Assemblea; provvede a quanto si addice alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale. In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione. In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente. In caso di sue dimissioni irrevocabili, sfiducia assembleare o di scomparsa, gli subentra il Vice Presidente che procederà entro 60 giorni da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Congressuale per nuove elezioni del Consiglio.

Il Vice Presidente provvederà a rappresentare la Società in tale periodo e, con il Consiglio rimasto in carica, si occuperà esclusivamente della ordinaria amministrazione.

L'Assemblea Congressuale elegge il Presidente dell'Associazione Politica LA FRATELLANZA che resta in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea Congressuale e può essere rieletto.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 11) Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da n. 8 Consiglieri e rimane in carica, fino alla successiva Assemblea Congressuale che lo ha eletto.

L'elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene sulla base di liste presentate alternativamente:

- a) da non meno di 10 soci aventi diritto al voto;
- b) da non meno di 4 membri del Consiglio Direttivo uscente.

La lista, deve indicare:

- un capolista, candidato Presidente;
- un programma elettorale;
- le dichiarazioni con i quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed in –

compatibilità.

- **comma 1)** La lista deve essere depositata presso la sede centrale almeno 30 giorni prima dell'Assemblea. Ogni socio presentatore della lista, in regola con il tesseramento, deve compilare l'apposito modello di adesione ed inviarlo a mezzo fax o PEC alla sede centrale almeno 10 giorni prima dell'assemblea. Gli Uffici di Segreteria verificheranno le adesioni alla lista, anche ai fini di cui al comma seguente.

- **comma 2)** Ogni socio presentatore, anche se membro del Consiglio Direttivo uscente, può concorrere alla presentazione di una sola lista, a pena del mancato computo del suo nome fra i sostenitori delle liste interessate e di ineleggibilità. Ogni socio può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

- **comma 3)** Le liste più votate ottengono per il Consiglio Direttivo i seggi nella seguente misura:

- la lista che ottiene più dell'80 % dei voti consegue tutti i seggi;

- se la lista più votata consegue più del 60% dei voti totali, le vengono attribuiti 7 seggi, 2 seggi vengono attribuiti alle liste che hanno superato il 20% dei voti, con preferenza al capolista ed in ordine i consiglieri più votati;.

- se la lista più votata consegue meno del 60% dei voti totali, le vengono attribuiti 6 seggi, 3 seggi vengono attribuiti alle liste che hanno superato il 20% dei voti, con preferenza al capolista ed in ordine i consiglieri più votati;

- La votazione assembleare elegge il Presidente nella persona del capolista della lista più votata. Non è ammesso il voto disgiunto.

In caso di parità di voti tra candidati, prevale quello con maggiore anzianità di iscrizione a LA FRATELLANZA. In caso di parità di voti tra liste si applica l'art. 9, comma 5.

Articolo 12) I membri del Consiglio durano in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea Congressuale e possono essere rieletti; qualora durante il

periodo venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall'Assemblea Ordinaria nella sua prima riunione e saranno indicati con le modalità di cui al presente articolo. I membri così eletti entreranno a loro volta in carica e vi resteranno sino a quando vi sarebbero rimasti coloro che essi hanno sostituito. Se venisse a mancare, invece, più della metà dei Consiglieri, l'intero Consiglio si intenderà decaduto ed i membri rimasti in carica procederanno entro 60 giorni da tale stato di fatto alla convocazione dell'Assemblea Congressuale per le nuove elezioni del Consiglio.

Articolo 13) Il Consiglio Direttivo è l'Organo di direzione politica de La FRATELLANZA.

- Ha il compito di attuare gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Soci; fra l'altro è responsabile dell'amministrazione sociale, approva e sottopone all'Assemblea i rendiconti operativi, economici e finanziari, predispone entro il 30 novembre di ogni anno il bilancio preventivo per l'annata successiva; decide sulle domande di ammissione di nuovi Soci, indice e patrocina manifestazioni, sovrintende al lavoro degli uffici qualora questi siano stati costituiti e ne assume, nomina e licenzia il personale, stabilendone le mansioni e le remunerazioni. Delibera, altresì, i regolamenti interni dell'Associazione, ivi compresi quelli previsti all'art. 14 del presente Statuto.

IL COLLEGIO SINDACALE

Articolo 14) La revisione contabile è affidata ad un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci, eletti dall'Assemblea Congressuale i quali durano in carica fino alla convocazione della successiva Assemblea Congressuale e possono essere rieletti. L'Assemblea Generale dei Soci procederà anche alla nomina di due Sindaci Supplenti.

LE NORME DISCIPLINARI, IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI E IL COLLEGIO DI GARANZIA

Articolo 15) La giustizia disciplinare di primo grado è amministrata dal Collegio dei probiviri. Le decisioni dei Probiviri dell'Associazione LA FRATELLANZA sono appellabili

avanti al Collegio di Garanzia organo disciplinare di seconda istanza de LA FRATELLANZA mediante ricorso scritto, sottoscritto personalmente dall'appellante o dal suo procuratore, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. nel termine perentorio di 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione. Qualsiasi socio, anche se riveste cariche in seno all'Associazione, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo i regolamenti sociali.

Il Socio che trasgredisca tali obblighi o che, in ogni caso, con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale e/o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari deliberate dal Collegio dei Probiviri e dal Collegio di Garanzia.

Articolo 16) Il Collegio dei Probiviri è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci. Non potrà essere eletto o nominato nel collegio chi riveste già incarichi negli organi sociali.

Articolo 17) Il Collegio di Garanzia è formato da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'Assemblea generale dei soci. Non potrà essere eletto o nominato nel collegio chi riveste già incarichi negli organi sociali.

Articolo 18) Tutti i membri del collegio dovranno essere soci de LA FRATELLANZA ed essere scelti di preferenza tra avvocati o magistrati e, in ogni caso, tra persone dotate di competenza ed esperienza in campo giuridico.

I membri effettivi eletti, sia del Collegio dei Probiviri che del Collegio di Garanzia, alla prima riunione, eleggeranno tra loro il Presidente ed il Segretario Istruttore.

In caso di dimissioni, di impedimento, di astensione o di ricusazione dell'effettivo, il Consiglio Direttivo indicherà tra i supplenti quello incaricato di assumere le funzioni di effettivo per ogni singolo procedimento.

Le cause di astensione o ricusazione del Presidente del Collegio dei Probiviri, del Presi -

dente del Collegio di Garanzia o degli altri membri, sono quelle indicate nei rispettivi articoli del Codice di Procedura Penale, ove applicabili. Le istanze di astensione e ricusazione dovranno essere illustrate e documentate a pena di inammissibilità a mezzo di lettera raccomandata da inviarsi al Consiglio Direttivo entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento della prima comunicazione relativa al procedimento disciplinare avviato. Il Consiglio Direttivo deciderà, con propria motivata e insindacabile delibera, nella riunione immediatamente successiva al ricevimento dell'istanza. I termini temporali previsti per il procedimento disciplinare rimangono sospesi dalla ricezione dell'istanza di ricusazione fino alla comunicazione all'incolpato della relativa delibera assunta dal Consiglio Direttivo. In caso di astensione o ricusazione del Segretario Istruttore, le funzioni istruttorie saranno esercitate dal Presidente.

Articolo 19) Le denunce a carico di un socio dovranno essere avanzate per iscritto, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., al Collegio dei Probiviri entro 30 giorni dal fatto o da quando il denunciante ne è venuto a conoscenza. Il Consiglio Direttivo con propria delibera, potrà direttamente promuovere il procedimento disciplinare nei confronti di un socio. La denuncia inoltrata dal Consiglio Direttivo dovrà possedere i requisiti previsti dal presente articolo, dovrà essere sottoscritta dal Presidente e dovrà essere inviata al Collegio entro trenta giorni dalla delibera assunta dal CD. A pena di inammissibilità le denunce, dovranno essere debitamente sottoscritte e dovranno contenere nome, cognome e domicilio dell'esponente, le circostanze ed il momento nei quali il denunciante è venuto a conoscenza dei fatti esposti, una chiara esposizione dei fatti e i relativi elementi di prova. Per ogni procedimento sarà assegnato un numero progressivo al ricevimento della denuncia. A cura degli uffici de LA FRATELLANZA, sarà istituito un registro dal quale risulteranno in ordine cronologico le denunce ricevute, la composizione del collegio e l'esito del procedimento.

- **comma 1)** Entro trenta giorni dal ricevimento degli atti il Segretario Istruttore provvederà a contestare all'incolpato gli addebiti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, concedendogli il termine di giorni trenta dal ricevimento per presentare difese scritte, addurre le prove o gli elementi di prova a sua discolpa. La contestazione dovrà contenere l'indicazione dei fatti addebitati e delle norme che si assumono violate. La contestazione sarà inviata al domicilio del socio risultante presso la sede sociale. Ove, per qualsiasi causa, la raccomandata contenete la contestazione fosse restituita al mittente il testo integrale della contestazione sarà pubblicato nella sede sociale ed i trenta giorni decorreranno dal data di affissione.

Il Segretario Istruttore avrà quattro mesi dal ricevimento degli atti per provvedere a compiere gli atti istruttori ritenuti necessari ed eventualmente richiesti dall'incolpato, ivi compresa l'audizione del medesimo. Completata l'istruttoria il Segretario Istruttore provvederà a trasmettere al Presidente del Collegio dei Probiviri le proprie conclusioni e contestualmente ne darà avviso all'incolpato il quale potrà, a proprie spese ottenere copia degli atti e dei documenti acquisiti i cui originali rimarranno depositati presso la sede sociale. Il Presidente dei Probiviri provvederà a convocare il Collegio entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. Della riunione sarà dato avviso all'incolpato il quale potrà essere presente per essere sentito dal Collegio e potrà presentare ulteriori memorie difensive. Ove il Collegio ritenesse necessario ai fini del decidere compiere ulteriori atti istruttori, provvederà ad assumerli, fissando all'uopo una nuova riunione, diversamente, sentito il Presidente della SAS, si riunirà per deliberare. Salvo casi eccezionali le riunioni e le audizioni relative al procedimento disciplinare dovranno svolgersi presso la sede sociale. La decisione sarà presa a maggioranza. La decisione assunta dal Collegio dei Probiviri dovrà essere scritta, motivata e sottoscritta da tutti i suoi membri ed essere depositata presso la sede sociale entro trenta giorni dal

momento in cui il Collegio si è riunito per deliberare. Avverso alla decisione del Collegio dei Probiviri è possibile produrre ricorso, al Collegio di Garanzia, entro e non oltre i 30 giorni dalla data del deposito della sentenza avvenuto presso la sede sociale. E' fatto divieto assoluto di ammissione di nuovi mezzi di prova e/o di produzione di nuovi documenti, a prescindere che abbiano o meno quel carattere di "indispensabilità".

- **comma 2)** Le decisioni del Collegio di Garanzia, divenute inoppugnabili, sono immediatamente esecutive. Di tutti gli atti del procedimento disciplinare deve essere redatto e sottoscritto verbale.

- **comma 3)** In caso di mancanze gravi il Consiglio Direttivo potrà sospendere, in via provvisoria, il socio dall'esercizio dei diritti sociali e dovrà inviare tutti gli atti al Collegio dei Probiviri entro dieci giorni dall'assunzione della delibera di sospensione e, entro lo stesso termine, dovranno essere inviati per conoscenza all'incolpato il quale avrà facoltà di far pervenire memorie difensive al Segretario Istruttore. Il Segretario Istruttore dovrà, provvedere a confermare, sospendere o revocare la sospensione entro trenta giorni dal ricevimento degli atti. I termini di cui sopra sono da intendersi come perentori e la loro mancata osservanza comporterà la cessazione degli effetti della delibera di sospensione.

IL COMITATO DEI SAGGI

Art. 20) Il Comitato dei Saggi è un organismo consultivo composto da nove membri ed è così costituito:

- a) dal Presidente de LA FRATELLANZA che è anche Presidente del Comitato;
- b) da un componente del Consiglio Direttivo;
- c) da sette esperti, anche non iscritti, nominati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Il Comitato dei Saggi ha compito di proporre ed indirizzare il Consiglio ed i Soci verso il raggiungimento di quei risultati che rappresentano gli scopi de LA FRATELLANZA.

Il Comitato dei Saggi viene composto quando lo ritiene opportuno il Consiglio per ottenere suggerimenti e pareri, su particolari argomenti, da esperti provenienti dal mondo politico. Tutte le iniziative rivolte all'attività politica, sociale, alla preparazione dei quadri dirigenti, allo svolgimento delle manifestazioni, ecc. rientrano tra gli argomenti che vengono discussi dal Comitato. Terminati i lavori, il Comitato sottoporrà al Consiglio le proprie conclusioni, i propri suggerimenti e pareri non vincolanti. Esaurito il proprio compito, il Comitato dei Saggi automaticamente decade.

Spetta al Consiglio di pronunciarsi definitivamente sulle proposte così formulate dal Comitato dei Saggi e, in quanto possibile, di attuarle.

GLI ORGANISMI PERIFERICI

Articolo 21) Sono organismi periferici l'organizzazione Giovanile, l'organizzazione delle Donne e per le pari opportunità.

Il Consiglio Direttivo può riconoscere altri Organismi, anche Periferici (es. sezioni, circoli, ecc.), dislocati sul territorio locale, provinciale, regionale e nazionale, allorché ritenga che ciò sia utile alla realizzazione degli scopi sociali. Le norme, le funzioni e i limiti di ciascun Organismo sono precisati nei Regolamenti emanati dal Consiglio Direttivo.

PATRIMONIO, AMMINISTRAZIONE, ESERCIZIO FINANZIARIO

Articolo 22) Il patrimonio della Società è costituito:

- 1) dai beni mobili e immobili;
- 2) dalle somme accantonate;
- 3) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.

Le entrate della Società sono costituite:

- a) dalle quote sociali e annuali versate dai Soci;
- b) dagli eventuali contributi concessi da Enti o persone fisiche e giuridiche in conformi-

tà alla "Disciplina e trasparenza dei partiti politici e delle fondazioni";

c) dalle attività di gestione;

d) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Le somme versate per la tessera, le quote sociali e annuali non sono rimborsabili.

Articolo 23) È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali de LA FRATELLANZA e di quelle ad esse direttamente connesse. In caso di scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, che, salvo forza maggiore, dovrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'Organismo di controllo di cui all'art. 3, c. 190 L. 23/12/96 n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 24) L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi. Entro il 30° giorno antecedente a quello fissato per l'Assemblea Ordinaria che lo deve discutere, il rendiconto economico finanziario, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere comunicato al Collegio Sindacale per gli adempimenti che a loro competono. Il Rendiconto deve restare depositato in copia nella sede dell'Associazione, con la relazione del Consiglio Direttivo e quella dei Sindaci, durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

LA GRATUITA' DELLE PRESTAZIONI FORNITE DAGLI ADERENTI

Articolo 25) L'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle pre -

stazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite dei propri aderenti. Pertanto, qualsiasi socio dell'Associazione, non potrà mai essere retribuito in alcun modo per il servizio prestato. Potranno essere rimborsate al medesimo soltanto le spese effettivamente sostenute e debitamente documentate per l'attività svolta.

DISPOSIZIONI GENERALI E MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 26) Il presente Statuto, approvato nell'Atto Costitutivo entra in vigore con effetto immediato.

Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci Straordinaria - Congressuale, se non dal Consiglio della Società, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da una Assemblea Generale Congressuale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

NORME TRANSITORIE

Articolo 27) Ove mai si riscontrasse l'esigenza, fino alla prima Assemblea Straordinaria degli iscritti (primo Congresso), convocata a seguito di tesseramento, il Consiglio Direttivo avrà facoltà di nominare o di integrare, in deroga a quanto previsto dal presente Statuto, tutti gli Organi del Movimento Politico LA FRATELLANZA compreso quelli che non sono stati eletti nell'Atto Costitutivo.

Si conviene che restano in vigore tutti gli attuali Organi del Movimento Politico LA FRATELLANZA, a qualsiasi livello, fino alla prima Assemblea Generale dei Soci Straordinaria (primo Congresso) così come stabilito dall'Atto Costitutivo che verrà convocata solo dopo la data del 01.03.2026.